

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino,

29 MAG. 2014

Protocollo n. 11884/DB2017

Classificazione

Ai soggetti formatori dei corsi
sull'igiene e sicurezza sul lavoro
operanti in Piemonte

p.c. agli SPreSAL piemontesi

OGGETTO: Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con la presente si comunica che nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 15 maggio 2014 è stata pubblicata la DD n. 239 del 1 aprile 2014, che approva la seconda edizione delle Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i., la quale sostituisce integralmente la prima. Oltre a piccole correzioni e miglioramenti al testo della prima edizione, la sostanziale novità è l'introduzione del capitolo relativo alla formazione degli operatori incaricati dell'uso delle attrezzature ex art. 73 DLgs 81/08. Il documento si può trovare nella sezione del sito regionale dedicata alla sicurezza sul lavoro, all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108>.

I soggetti formatori che fossero interessati sono quindi invitati ad inviare quanto prima all'apposita commissione regionale la richiesta di inserimento nei nuovi elenchi dei soggetti formatori abilitati all'erogazione dei corsi di cui all'art 73 del DLgs 81/08.

Con l'occasione, anche a seguito dell'esperienza dei primi mesi di applicazione della DGR n. 22-5962 del 17 giugno 2013, che approvava la prima edizione delle *Indicazioni operative*, si richiamano i soggetti formatori al rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

Comunicazioni di inizio corso

È di fondamentale importanza che tutti i soggetti formatori, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola edizione dei corsi, comunichino sedi, giorni e orari di svolgimento delle lezioni e delle verifiche di apprendimento all'indirizzo di posta elettronica corsi.sicurezza@regione.piemonte.it, per consentire l'attività di controllo da parte degli organi preposti. Se ciò non avviene, si vanifica in parte l'architettura generale disegnata dalla giunta regionale per consentire all'ente pubblico di incidere sul livello di qualità dei corsi erogati.

Soggetti erogatori

Si rammenta che l'attività formativa non svolta in modo diretto, ma affidata a soggetti terzi, che vengono pertanto definiti "soggetti erogatori", è consentita solo se questi ultimi sono a loro volta presenti negli elenchi dei soggetti formatori abilitati, a dimostrazione del fatto che essi posseggono i requisiti previsti dalle norme, verificati preventivamente dalla commissione regionale. Tale indicazione vale per tutte le tipologie di soggetti formatori, quindi sia per quelli in possesso dell'accreditamento regionale, sia, ad esempio, per le associazioni datoriali e sindacali e i loro enti bilaterali e organismi paritetici. Queste associazioni, infatti, come previsto chiaramente dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012,



“sono soggetti formatori qualora effettuino le «attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione». Tale previsione [...] implica che [...] debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture formative esterne se non accreditate. [...] Inoltre essi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti la quale quindi non ha alcuna rilevanza relativamente al rispetto delle disposizioni di legge...”

Quindi l'attività formativa può essere affidata esclusivamente a:

1. Dirette emanazioni, intendendosi con questo termine strutture che siano di proprietà in tutto o in parte del soggetto che affida loro l'attività formativa. A questo proposito le Indicazioni operative recentemente pubblicate prevedono che anche le dirette emanazioni siano inserite negli elenchi regionali dei soggetti formatori abilitati, su richiesta dei soggetti di cui sono emanazione.
2. Soggetti esterni, quindi non di proprietà, a patto che questi siano stati inseriti negli elenchi regionali dei soggetti formatori abilitati, per aver dimostrato alla commissione di possedere l'accreditamento e gli altri requisiti richiesti.

Si ricorda infine che la commissione regionale ha il potere di cancellare dagli elenchi quei soggetti formatori che dovessero porre in essere comportamenti in palese inottemperanza a tutto quanto sopra ricordato.

Cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA



SL
349